

CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, IL COMUNE DI MONTESE E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA.

Tra

- **L'Unione Terre di Castelli**, con sede in Vignola (MO) - Via G.B. Bellucci n. 1 – (P. IVA 02754930366), rappresentata nel presente atto da _____, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Unione medesima nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

- **il Comune di Montese**, con sede in Montese (MO) - Via Panoramica, 60 (P. IVA n. 00273460360), rappresentato nel presente atto da _____, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con deliberazione di Consiglio n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

- **L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale**, con sede in Pievepelago (MO) – Via Tamburù 10 – (C.F. 94164020367 Part. IVA 03435780360), rappresentato nel presente atto da _____, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO

- che gli Enti che intervengono nel presente atto hanno recentemente formalizzato, attraverso i propri organi competenti, un accordo volto ad esercitare in forma associata le funzioni amministrative loro attribuite in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei dalla Legge Regionale 02/04/1996 n.6 e smi;
- che nell'ambito del suddetto accordo veniva individuato nell'Ente Parchi Emilia Centrale il soggetto convenzionato deputato alla gestione amministrativa delle autorizzazioni alla raccolta ed al rendiconto finanziario di gestione delle attività connesse;
- che gli Enti convenzionati stabilivano inoltre di programmare ed attuare interventi di valorizzazione del territorio e del patrimonio naturale mediante la manutenzione ed il recupero della rete sentieristica, utilizzando allo scopo parte degli introiti derivanti dal rilascio dei tesserini a pagamento per la raccolta funghi, ed integrando la somma individuata con una ulteriore quota parte a carico degli Enti medesimi;

- che, a seguito di incontri, è stata valutata l'opportunità di integrare gli importi a disposizione per garantire un livello manutentivo della rete escursionistica più elevato (comportante ad es. la possibilità di un ulteriore sfalcio di alcuni tratti di sentieristica in aree particolarmente soggette alla crescita di vegetazione spontanea), garantendo una migliore fruizione della rete escursionistica durante tutte le stagioni;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente accordo la realizzazione di un progetto di manutenzione della rete sentieristica esterna al perimetro del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, ricadente nel territorio dei Comuni convenzionati di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca e Montese.

I lavori di manutenzione, ordinaria e/o straordinaria potranno interessare unicamente le tratte escursionistiche segnalate dai suddetti Comuni per i rispettivi territori di competenza, nonché rappresentate su cartografia adeguata resa disponibile dal Comune medesimo, computati secondo il prospetto che segue:

Ente	Km. rete sentieristica	%
Comune di Guiglia	26	11
Comune di Marano S.P.	30	13
Comune di Zocca	45	19
Comune di Montese	135	57
Totale	236	100

Art. 2 - Contenuti, del progetto, modalità organizzative e gestionali

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale assume il coordinamento e la gestione degli interventi e dovrà assicurarne l'esecuzione secondo le modalità previste dal presente accordo. La progettazione esecutiva degli interventi annuali, da redigersi a cura dell'Ente medesimo entro la primavera di ogni anno, dovrà essere preceduta da una attenta verifica dei lavori da eseguire, raccogliendo a tale scopo anche le segnalazioni dei Comuni convenzionati, che dovranno pervenire entro il 31 marzo precedente. Entro i primi tre mesi di ogni anno è previsto, qualora richiesto da uno dei sottoscrittori, un incontro di aggiornamento sull'andamento della convenzione e per raccolta delle segnalazioni e delle priorità di intervento da parte dei Comuni e/o dall'Unione Terre di Castelli.

La verifica dei percorsi sarà effettuata da personale incaricato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in possesso di adeguata professionalità e competenza; la verifica dovrà concludersi con una relazione di dettaglio degli interventi da realizzarsi, con la previsione di un congruo monte ore per l'esecuzione dei lavori di sfalcio,

eliminazione di vegetazione infestante, opere di manutenzione straordinaria di modesta entità, manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

I lavori, siano essi di manutenzione ordinaria quanto straordinaria, dovranno concludersi entro il 31 agosto di ogni anno.

Art. 3 - Quadro finanziario

La somma complessiva a disposizione per la realizzazione degli interventi previsti dal presente accordo è fissata in euro 30.000,00 annui, per tre annualità, da ripartirsi fra gli Enti convenzionati secondo lo schema che segue:

Ente	Quota annua €	Totale triennio €	%
Ente Parchi Emilia Centrale	11.000	33.000	37
Unione Terre di Castelli	8.170	24.510	27
- di cui a carico del Comune di Guiglia (pari al 7% del totale)	2.090	6.270	
- di cui a carico del Comune di Marano S.P. (pari all' 8% del totale)	2.470	7.410	
- di cui a carico del Comune di Zocca (pari al 12% del totale)	3.610	10.830	
Comune di Montese	10.830	32.490	36
Totale	30.000	90.000	

Il riparto di spesa fra i Comuni è calcolato in base ai chilometri di percorso presenti nei rispettivi territori.

La quota a carico dell'Unione Terre di Castelli, che interviene nel presente atto per conto dei Comuni di Guiglia, Marano s/P e Zocca, è concordata dagli Enti convenzionati e fissata in € 8.170,00 annui.

La quota a carico del Comune di Montese è concordata dagli Enti convenzionati e fissata in € 10.830,00 annui.

La quota a carico dell'Ente Parchi Emilia Centrale è concordata dagli Enti convenzionati e fissata in euro 11.000,00 annui.

Entro il 15 aprile di ogni anno gli Enti convenzionati dovranno far pervenire all'Ente Parchi Emilia Centrale l'atto di impegno della quota a loro carico; il mancato rispetto di tale termine comporterà l'esclusione dal progetto per l'annualità in corso. La liquidazione della quota avverrà a rendicontazione dei lavori e dei servizi effettuati e dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 - Rapporti economici fra gli Enti

Le quote di partecipazione così come stabilite al precedente articolo “3” dovranno essere versate dagli Enti convenzionati all'Ente Parchi Emilia Centrale entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ente stesso della richiesta di saldo e della rendicontazione puntuale dei lavori e dei servizi effettuati.

In caso di mancato versamento delle quote i Comuni inadempienti saranno esclusi dal progetto per l'anno successivo.

Art. 5 - Durata

Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2028 e potrà essere rinnovato per eguale periodo previa approvazione degli organi competenti degli Enti convenzionati.

Per l'UNIONE TERRE DI CASTELLI

Per il COMUNE DI MONTESE

Per l'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE
